Legge Regionale n° 21 del 10/05/1999

Doc. 299G0021.9VE di Origine Regionale

emanato/a da : Regione Veneto

Norme in materia di inquinamento acustico.

e pubblicato/a su : Bollettino. Uff. Regione n° 42 del 14/05/1999 riguardante: AMBIENTE - Inquinamento acustico **SOMMARIO** NOTE **TESTO** Art. 1 Finalità Art. 2 Ambito di tutela Art. 3 Piano di classificazione acustica dei comuni Art. 4 Disposizioni attuative Art. 5 Piani comunali di risanamento acustico Art. 6 Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico Art. 7 Emissioni sonore da attività temporanee Art. 8 Controllo e sanzioni amministrative Art. 9 Fondo comunale Art. 10 Norma finanziaria - § -NOTE - § -**TESTO** Il Consiglio regionale ha approvato Il Commissario del Governo ha apposto il visto Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

Art. 1 Finalità

1. Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Regione Veneto detta norme di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal rumore.

Art. 2 Ambito di tutela

1. La tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 3 Piano di classificazione acustica dei comuni

- 1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno, ancora adottato i piani di classificazione acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, devono provvedervi entro sei mesi.
- 2. La Giunta regionale, in adeguamento ai decreti attuativi della legge n. 447/1995, provvede all'aggiornamento delle linee guida per la classificazione acustica del territorio già adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 19 ottobre 1993, n. 88, individuando i criteri di cui alla lettera a), comma 1, articolo 4 della legge n. 447/1995.
- 3. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, verificano la conformità dei piani di classificazione acustica e delle misure già adottati, ai contenuti della deliberazione stessa, provvedendo al relativo adeguamento ove necessario.
- 4. A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica.
- 5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica.
- 6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni possono avvalersi del supporto tecnicoscientifico dal competente dipartimento provinciale dell'ARPAV.
- 7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica.
- 8. Copia del piano di classificazione viene altresì inviata al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati.
- 9. Entro novanta giorni dalla definizione delle aree di rispetto nell'intorno degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", i comuni interessati adeguano il proprio piano di classificazione acustica e modificano, se necessario. gli strumenti urbanistici in vigore.
- 10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del piano di classificazione acustica entro i limiti temporali fissati rispettivamente dai commi 1 e 3, la provincia territorialmente competente diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro 1 mese un commissario ad acta.

Art. 4 Disposizioni attuative

- 1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, disposizioni attuative della legge n. 447/1995.
- 2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina le modalità di applicazione della presente legge e, in particolare stabilisce:
- a) le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della legge n. 447/1995;

- b) le procedure e i criteri, oltre quelli previsti dall'articolo 7 della legge n. 447/1995 e dal successivo articolo 5, per la predisposizione e l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico;
- c) le modalità per la predisposizione del Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico previsto dall'articolo 4 comma 2 della legge n. 447/1995;
- d) i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di impatto acustico prevista all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge n. 447/1995 e le modalità di controllo, in conformità con le norme regionali e statali sulla valutazione di impatto ambientale (VIA);
- e) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse ambientale e/o turistico, di valori inferiori a quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 447/1995, in conformità a quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera f) della medesima legge.

Art. 5 Piani comunali di risanamento acustico

- 1. Nei casi previsti dall'articolo 7 della legge n. 447/1995 il comune entro i successivi dodici mesi, provvede all'approvazione del Piano di risanamento acustico, i cui contenuti sono individuati dal comma 2 del medesimo articolo.
- 2. Per la stesura dei piani comunali di risanamento acustico i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV.
- 3. Il piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato dal comune, deve essere inviato alla provincia per la verifica di congruità con piani comunali di risanamento acustico dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani medesimi.
- 4. Successivamente, il comune trasmette il piano di risanamento acustico alla Regione per l'inserimento nel piano regionale triennale di intervento.
- 5. Nei casi di inerzia del Comune previsti dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 447/1995, la provincia territorialmente competente diffida il comune a redigere il piano entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro un mese un commissario ad acta.

Art. 6 Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico

- 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma 2 della legge n. 447/1995. In sede di prima applicazione il Piano regionale deve essere approvato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1, vengono utilizzati le somme di cui all'articolo 10.

Art. 7 Emissioni sonore da attività temporanee

- 1. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.
- 2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
- 3. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio regionale.
- 4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
- 5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

- 6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
- 7. Deroga agli orari e ai divieti di cui al presente articolo può essere prevista nei regolamenti comunali.
- 8. Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

Art. 8 Controllo e sanzioni amministrative

- 1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV.
- 2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.
- 3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
- a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolto all'aperto o temporanee di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000;
- b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 7, comma 7;
- c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

Art. 9 Fondo comunale

1. Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge n. 44711995 è destinato a costituire presso i comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Art. 10 Norma finanziaria

- 1. All'introito delle somme provenienti dallo Stato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 447/1995, si provvede mediante istituzione in entrata di apposito capitolo n. 1727 denominato "Assegnazione statale per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico (articolo 10, comma 4, legge n. 447/1995)" e con l'istituzione in uscita dei corrispondente capitolo n. 50277 denominato "Spese per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico", ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, non appena definiti i provvedimenti di riparto tra le Regioni.
- 2. Le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 447/1995, sono destinate al finanziamento degli interventi di bonifica previsti dal Piano regionale triennale di cui all'articolo 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.